

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Introduzione</i>	XIII

CAPITOLO 1

DALLE PIÙ ANTICHE FORME DI SCHIAVITÙ A QUELLE CONTEMPORANEE: DEFINIZIONI

1.1. L'impostazione tradizionale e il suo progressivo superamento: dal concetto di "proprietà" alle diverse forme di "controllo"	1
1.2. Le definizioni convenzionali delle diverse e moderne "istituzioni e pratiche" schiaviste	5

CAPITOLO 2

I NUMERI E LE CAUSE DELLE CONTEMPORANEE FORME DI SCHIAVITÙ. LO SPECIFICO TARGET 8.7 DELL'AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE

2.1. I numeri	11
2.2. I fattori di rischio	17
2.3. I persistenti trend socio-economici alla base delle persistenti forme di moderna schiavitù	21
2.4. Le difficoltà relative all'attuazione del Target 8.7 dell'Agenda 2030	28

CAPITOLO 3

JUS COGENS E OBBLIGHI *ERGA OMNES*.
LO STATUS DEL DIVIETO DI SCHIAVITÙ

- | | |
|---|----|
| 3.1. La classificazione dei diritti umani “fondamentali”. La nozione di <i>jus cogens</i> | 37 |
| 3.2. La nozione di obblighi <i>erga omnes</i> e l'emersione di valori collettivi della comunità internazionale. La responsabilità (aggravata) degli Stati per violazione di questi obblighi | 59 |
| 3.3. Il ruolo delle sanzioni/contromisure (specifiche o globali) come efficace deterrente rispetto a gravi violazioni e abusi dei diritti umani | 75 |
| 3.4. Dal Rwanda al Myanmar e oltre: recenti e incoraggianti dati della prassi relativi alla repressione giudiziale dei crimini internazionali nelle controversie tra Stati | 88 |

CAPITOLO 4

IL DIRITTO DELLE VITTIME ALL'ACCESSO
ALLA GIUSTIZIA E A RIMEDI EFFETTIVI NEL DIRITTO
INTERNAZIONALE (*HARD* E *SOFT*)

- | | |
|--|-----|
| 4.1. Due diritti distinti o due facce della stessa medaglia? La loro evoluzione | 102 |
| 4.2. Il diritto delle vittime alla riparazione: un diritto individuale? | 116 |
| 4.3. La riparazione collettiva | 126 |
| 4.4. Il diritto ad “effective remedies” negli strumenti di <i>soft law</i> da far valere nei confronti di attori non-statali | 130 |

CAPITOLO 5

LA PIÙ RECENTE PRASSI GIUDIZIALE INTERNAZIONALE
IN MATERIA DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
PER LE VITTIME DEL CRIMINE DI SCHIAVITÙ

- | | |
|---|-----|
| 5.1. La giurisprudenza della Corte Edu | 137 |
| 5.2. La giurisprudenza di altre Corti e Istituzioni internazionali in materia di schiavitù e pratiche contemporanee assimilabili: il sistema interamericano | 147 |

	<i>pag.</i>
5.3. Il sistema africano	151
5.4. Le decisioni rese dai Tribunali penali internazionali	153

CAPITOLO 6

I LIMITI POSTI DAL DIRITTO INTERNAZIONALE
ALL'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA.
LE SOLUZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
E I METODI PROCEDURALI VOLTI A GARANTIRE
UNA RIPARAZIONE ADEGUATA ED EFFETTIVA
DEL PREGIUDIZIO SUBITO DALLE VITTIME

6.1. Considerazioni introduttive	159
6.2. Il limite dell'immunità dalla giurisdizione civile: una sintetica valutazione della giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo	163
6.3. La giurisdizione universale (penale e civile): il punto sul diritto internazionale vigente	174
6.4. Una possibile evoluzione della prassi in materia di competenza civile universale per crimini?	185
6.5. La giurisprudenza americana in materia di competenza civile universale basata sull' <i>Alien Tort Act</i> e la sua recente evoluzione nei confronti di attori non statali	189
6.6. Da <i>Kiobel</i> a <i>Nevsun</i> : un nuovo <i>ATS</i> canadese?	198
6.7. L'effetto orizzontale "diretto e indiretto" dei diritti umani nella sfera delle relazioni tra "privati"	205
6.8. (<i>Segue</i>): Qualche breve considerazione di carattere metodologico	213

CAPITOLO 7

UN POSSIBILE, RINNOVATO, RUOLO PER IL DIRITTO
EUROPEO (ANCHE DI INTERNAZIONALE PRIVATO)
A FAVORE DELL'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
(IN SENSO AMPIO) DELLE VITTIME

- | | |
|--|-----|
| 7.1. Il ruolo propulsivo delle legislazioni nazionali in tema di responsabilità di impresa per la commissione di crimini, con particolare riferimento a quello di schiavitù e di lavoro forzato | 224 |
| 7.2. Le ragioni alla base di una recente proposta relativa all'introduzione di nuova normativa europea che prevede requisiti obbligatori in materia di responsabilità di impresa e di diligenza dovuta riguardo al rispetto dei diritti umani | 230 |
| 7.3. (<i>Segue</i>): Una prima valutazione della proposta di una nuova Direttiva europea "obbligatoria", di applicazione extraterritoriale, in materia di diligenza dovuta e responsabilità di impresa | 239 |
| 7.4. (<i>Segue</i>): La natura "mista" degli obblighi previsti a carico delle imprese e degli Stati e gli aspetti potenzialmente controversi della proposta europea. L' <i>effetto orizzontale indiretto</i> in materia di protezione dei diritti umani alla base della nuova proposta europea | 246 |
| 7.5. Il ruolo del diritto internazionale privato europeo nel sostenere il diritto delle vittime ad un giudice, a ricorsi e risarcimenti effettivi. Il ricorso alla categoria internazionalprivatistica delle norme di applicazione necessaria | 255 |
| 7.6. (<i>Segue</i>): L'auspicabile riforma del Regolamento Roma II: la legge applicabile "astrattamente" più adatta a garantire rimedi effettivi nei procedimenti relativi al risarcimento dei danni derivanti dal crimine di schiavitù | 262 |
| 7.7. L'ulteriore utile ruolo del diritto internazionale privato e processuale europeo, alla luce delle esperienze passate | 274 |
| 7.8. La necessaria revisione internazionalprivatistica del Regolamento Bruxelles I bis mediante l'introduzione del criterio del <i>forum necessitatis</i> . La sua distinzione rispetto alla competenza civile universale e al <i>forum non conveniens</i> | 280 |
| 7.9. Il criterio della giustizia sostanziale, inteso come <i>principio di ordine pubblico europeo</i> . L'importante precedente del caso <i>Vedanta</i> della <i>Corte suprema inglese</i> | 294 |

CAPITOLO 8

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.
LE AZIONI DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
NECESSARIE NELL'IMMEDIATO FUTURO
PER ASSICURARE GIUSTIZIA E RIPARAZIONE
ALLE VITTIME DELLE MODERNE FORME DI SCHIAVITÙ

- 8.1. Le azioni necessarie: aggiornare le vecchie convenzioni ONU del secolo scorso sulla schiavitù dotandole di strumenti che consentano alle vittime di usufruire di speciali “complaint procedures” 306
- 8.2. Attuare le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 311
- 8.3. (*Segue*): Adottare sanzioni unilaterali come contromisure “legittime” ai sensi del diritto internazionale contemporaneo nei confronti degli Stati che ancora praticano o tollerano forme di schiavitù 313
- 8.4. Utilizzare al meglio tutti gli strumenti messi a disposizione del diritto internazionale privato e processuale. 315
- 8.5. Adottare una prospettiva realmente “victim-centred and human rights-based” 322